

Trasgressore trasferito in luogo diverso da quello annotato nella carta di circolazione – Cass. n. 6722/2023

Circolazione stradale - sanzioni - in genere - Ordinanza-ingiunzione - Notificazione ai sensi dell'art. 201 del codice della strada - Trasgressore trasferito in luogo diverso da quello annotato nella carta di circolazione - Notificazione nelle forme dell'art. 140 c.p.c. - Necessità - Termine per la notifica - Decorrenza.

L'art. 201 del codice della strada deve essere interpretato nel senso che la notificazione, per ritenersi validamente eseguita, non può fondarsi sul semplice tentativo della stessa presso uno dei luoghi risultanti dai documenti ivi menzionati, ma sul necessario espletamento delle formalità previste per l'ipotesi dell'irreperibilità del destinatario, sia per quanto riguarda la notificazione ordinaria, sia per quella postale; da ciò consegue che, anche nell'ipotesi di trasferimento del trasgressore in un luogo non annotato sulla carta di circolazione, la notificazione, per essere valida, richiede necessariamente l'espletamento delle formalità previste dall'art. 140 c.p.c. per il caso di irreperibilità del destinatario, entro 150 giorni dall'eseguito accertamento.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 6722 del 07/03/2023 (Rv. 667284 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_140

Corte

Cassazione

6722

2023